

L'OBBLIGO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE ALLA MENSA AZIENDALE

Il 14 agosto, sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri è comparsa una FAQ (Frequently Asked Questions) che ha suscitato un piccolo terremoto nelle aziende, tra i lavoratori e nelle rispettive organizzazioni di rappresentanza. Lo sciamone sismico dell'evento tellurico è tutt'ora in corso. Tenteremo di chiarire gli aspetti salienti della questione e suggerire alcune soluzioni pratiche.

La FAQ del Governo

Come ormai noto, visto il rilievo mediatico che ha avuto la notizia, il Governo ha espresso l'opinione che l'esibizione della certificazione verde COVID-19, altrimenti nota come Green Pass, per accedere agli ambienti chiusi dei ristoranti, sia necessaria anche per l'utilizzo delle mense aziendali. Il Governo si esprime come segue:

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

L'Esecutivo interviene a commento del nuovo **art. 9-bis del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto ad opera dell'**art. 3 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105**: efficace dal 6 agosto scorso, tale norma stabilisce tra l'altro l'obbligo di esibire un Green Pass valido per accedere ai "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, [...] per il consumo al tavolo, al chiuso".

La vicenda è stata preceduta da alcuni episodi che avevano visto contrapporsi gruppi di lavoratori alle rispettive aziende: queste ultime avevano di loro iniziativa ritenuto applicabile la norma anche alle mense aziendali, negando l'ingresso ai dipendenti sprovvisti di Green Pass. Nell'incontro *on line* con le Parti Sociali del 6 agosto, il Ministro del Lavoro aveva già anticipato l'orientamento che è stato poi ufficializzato con la FAQ del 14 agosto.

È fin troppo evidente che quella del Governo, pur essendo un'opinione autorevole, non ha alcun valore di legge, come non lo hanno le circolari ministeriali e gli altri chiarimenti amministrativi, che servono fornire indicazioni operative e a chiarire tutt'al più le ragioni del Legislatore; da qui la critica feroce delle Organizzazioni Sindacali che osteggiano l'interpretazione fornita e chiedono a gran voce una norma di legge per dirimere la questione.

Tralasciando altre considerazioni per ragioni di economia, a noi pare quantomeno necessario ricordare che i chiarimenti amministrativi servono in primo luogo ad **orientare l'attività del personale di vigilanza**, che sarà senz'altro tenuto ad adeguarsi all'opinione del Governo e quindi a verificare che le aziende si adeguino a loro volta, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 400 a 1.000 euro a carico del trasgressore e del gestore)¹ e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni, in caso di mancati controlli del gestore per tre volte in giorni diversi)².

¹ In forza del rimando previsto dall'art. 13 del D.L. 52/2021, all'art. 4 del D.L. 19/2020

² Art. 13, comma 1, secondo periodo, del D.L. 52/2021, introdotto dall'art. 4 del D.L. 105/2021

Il perimetro applicativo della norma

È altrettanto necessario rammentare che la disposizione di legge in commento è da considerare pur sempre una **norma eccezionale**³ e come tale da applicare ai casi espressamente previsti, con l'esclusione di interpretazioni analogiche ed estensive. Identica conclusione si raggiunge considerando che la norma è presidiata da **sanzioni amministrative**, che postulano anch'esse il principio di tassatività e legalità⁴. Da ciò discende la necessità di delimitarne l'ambito applicativo.

Nella lettura che propone il Governo e che ci interessa in questo momento, si ritiene che per *mensa aziendale e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti*, ai quali applicare l'obbligo di esibizione del Green Pass, debbano intendersi i luoghi che presentano le seguenti caratteristiche:

- vi si attua un servizio strutturato di consumazione di pasti;
- tale attività è organizzata da un soggetto individuabile (il gestore), che ne monitora lo svolgimento.

Questi requisiti paiono necessari per riportare correttamente l'interpretazione fornita dal Governo alla norma positiva; essi consentono altresì di escludere l'obbligo di esibire il Green Pass in quegli ambienti messi a disposizione a vario titolo dall'azienda, in cui non vi sia un servizio organizzato di somministrazione di pasti (né direttamente organizzato dal datore di lavoro, né mediante un soggetto specializzato esterno) e in cui, ad esempio, i lavoratori consumino pasti portati da casa.

Resta ormai indubitabile che i servizi di mensa o quelli ad essi assimilabili presenti nei luoghi di lavoro, attuati al chiuso e che presentano le caratteristiche appena indicate, non saranno più soggetti alle prescrizioni previste dal Protocollo condiviso tra le Parri Sociali per la lotta al Covid (nell'ultima versione del 6 aprile 2021), ma dovranno adeguarsi alla più recente normativa che ne consente l'accesso solo col Green Pass.

Caratteristiche salienti del Green Pass

Il Green Pass è una **certificazione digitale e stampabile**, rilasciata dalle competenti autorità pubbliche, che attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
- essere negativi ad un recentissimo test molecolare o antigenico rapido;

Il Green Pass ha una **durata differenziata** in ragione delle condizioni appena viste:

- è valido a partire dal 15° giorno successivo alla prima dose del vaccino e fino alla seconda dose; da questo momento la certificazione è valida per 9 mesi;
- per avvenuta guarigione è valido per i 6 mesi successivi alla fine dell'isolamento;
- se emesso a seguito di tampone negativo, la validità è limitata a 48 ore

La certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione";
- usufruire (come già visto) dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- partecipare a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- per l'ingresso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri

³ Ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi

⁴ Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 1, comma 2: “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”

termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- per partecipare ai concorsi pubblici.

Dal 1° settembre 2021, alla luce delle disposizioni recate dal Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111:

- il personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine a grado, il personale universitario e gli studenti universitari dovranno esibire il Green Pass per l'attività didattica in presenza;
- l'accesso ad aeromobili, navi, traghetti, treni e autobus a lunga percorrenza, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

Modalità di controllo

Le modalità di controllo del Green Pass sono regolate dall'**art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021**, dove si stabilisce che la verifica sia effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (*QR-code*) ivi contenuto e unicamente mediante l'applicazione "VerificaC19", che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità del portatore, senza render visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (vaccino, tampone o guarigione dalla malattia).

Su richiesta dei verificatori, il comma 4 dell'art. 13 citato prevede che l'intestatario del Green Pass è tenuto ad esibire in documento di identità, per attestare la coincidenza delle generalità.

Il comma 5 del medesimo art. 13 esclude la possibilità di raccogliere qualsiasi altro dato del soggetto interessato: è dunque da evitare scrupolosamente la richiesta e la conservazione della copia cartacea del certificato, la richiesta di ulteriori informazioni sul tipo di vaccino e sulle date in cui è stato somministrato, la data di guarigione dal contagio ecc..

Ciò significa che la verifica del Green Pass, se effettuata con le modalità prescritte, avvallate dall'Autorità Garante, non costituisce un trattamento di dati personali e non rileva ai fini della normativa sulla privacy.

È appena il caso di precisare che il rifiuto di concedere l'accesso alle attività subordinate al possesso del Green Pass, tra le quali le mense aziendali, non costituisce in alcun caso un comportamento discriminatorio, ma piuttosto la doverosa applicazione di norme destinate a salvaguardare la salute pubblica.

La veste di **verificatore** potrà essere ricoperta dai **gestori** delle attività per l'accesso alle quali è previsto il Green Pass o dai loro **delegati**. Il comma 3 dell'art. 13 più volte menzionato, stabilisce che i soggetti delegati "... sono incaricati con atto formale [quindi necessariamente scritto] recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica". Nel caso delle mense aziendali, a fronte di un incarico attribuito formalmente e con le necessarie istruzioni, potrà rivestire la qualifica di verificatore qualsiasi dipendente dell'azienda.

Problematiche e casi pratici

La FAQ del Governo è formulata in modo tale da accreditare l'idea che la verifica del Green Pass sia un adempimento che non riguarda il datore di lavoro, ma unicamente il gestore del servizio di mensa, ossia un soggetto terzo. Probabilmente, questa idea serve a tranquillizzare le Parti Sociali, ma specialmente le Organizzazioni Sindacali, circa la possibilità di un'indebita intromissione del datore di lavoro nell'ambito della libertà personale dei lavoratori, che si tradurrebbe in violazioni della loro privacy e in comportamenti discriminatori.

Detto sopra quanto basta circa la privacy e le discriminazioni (che non esistono), va però evidenziato che potranno senz'altro verificarsi **casi in cui la verifica del Green Pass non potrà che essere a carico del datore di lavoro.**

a cura di Alberto Pederzoli
Area Lavoro – lavoro@apindustria.vi.it

Per verificare questo aspetto, conviene fare esempi pratici.

Mensa organizzata direttamente dal datore di lavoro, affidata a dipendenti assunti a tale scopo: in casi di questo tipo, probabilmente sempre meno frequenti ma pur sempre possibili, l'attività di verifica del Green Pass non potrà che essere in capo al datore di lavoro e sarà attuata mediante soggetti appositamente delegati: con tutta probabilità altri lavoratori dipendenti. Pare evidente che in questo caso la figura del *gestore* non può che coincidere con quella del datore di lavoro e che questi **è tenuto** ad esercitare l'attività di verifica del Green Pass, altrimenti la mensa non può restare aperta e fruibile. Sia detto per inciso che, se l'attività di verifica delle certificazioni è un obbligo del datore di lavoro, sarebbero ampiamente giustificate le doglianze dei lavoratori che non potessero più fruire del servizio di mensa perché il datore di lavoro rifiuta tale incombenza.

Mensa organizzata mediante affidamento a soggetti professionali esterni: laddove mediante contratti di appalto, la mensa aziendale sia affidata a soggetti professionali esterni che sovrintendono ai vari aspetti dell'attività (compreso a nostro avviso l'organizzazione dei locali e la concreta somministrazione dei pasti), la verifica del Green Pass sarà a carico di tale soggetto esterno, che assume la qualifica di *gestore*; il datore di lavoro sarà esentato da qualsiasi incombenza. A questo proposito si segnalano però prese di posizione palesemente contrarie da parte delle Associazioni imprenditoriali del settore della ristorazione collettiva, che ritengono improprio accollare loro l'obbligo di verifica del Green Pass⁵. Ci si chiede quindi quale sarà la sorte delle mense aziendali laddove il *gestore* esterno non si assuma tale onere.

Forniture di pasti mediante catering: è forse il caso più frequente nelle imprese di piccole e medie dimensioni; vari associati ci hanno segnalato la problematica costituita dal fatto che le forniture di catering vengono semplicemente consegnate all'azienda, che ne cura la successiva distribuzione tra i lavoratori nei locali messi a disposizione a tale scopo. In tal caso, si può sicuramente parlare di *locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti* (come indica la FAQ del Governo), come tali soggetti all'obbligo del Green Pass. Ma si può parlare di *gestore* esterno, laddove il fornitore si limita a consegnare pasti, non ne cura la somministrazione e non ha alcun controllo sugli ambienti in cui viene effettuata? A nostro avviso la risposta è negativa; se non c'è un *gestore* esterno, l'obbligo di controllare il Green Pass non può che gravare sul datore di lavoro: l'alternativa è la chiusura della mensa. Peraltro, l'idea che in questo caso il *gestore* coincida col datore di lavoro è confortata da due considerazioni:

1. la fornitura di pasti mediante catering vede di norma l'azienda come parte contrattuale;
2. il DPCM del 17 giugno 2021, prevede tra i soggetti tenuti alla verifica del Green Pass "*il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati*"⁶.

Anche in questo caso, non vediamo alternative all'assunzione da parte del datore di lavoro dell'onere di verifica delle certificazioni.

Locali a disposizione dei lavoratori per refezione autogestita: è il caso altrettanto frequente già esaminato. Laddove vi siano locali adibiti in vario modo alla refezione, ma non sussista un servizio organizzato di somministrazione di pasti, riteniamo che tale fattispecie sia estranea alla disciplina finora esaminata. I lavoratori non saranno quindi soggetti ad

⁵ Si vedano i comunicati di ANIR (Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione) al sito: [ANIR CONFINDUSTRIA, se obbligatorio il green pass non lo devono verificare gli addetti delle mense.](https://www.anir.it/it/obbligatorio-il-green-pass-non-lo-devono-verificare-gli-addetti-delle-mense)
– [Anir \(asso-anir.it\)](https://www.anir.it/)

⁶ Art. 13, comma 2, lettera d)

esibire del Green Pass. C'è però da aggiungere che in casi come questi, se l'ambiente non può qualificarsi come mensa, sarà semplicemente una pertinenza dell'azienda dove applicare le prescrizioni del Protocollo condiviso tra le Parti Sociali del 6 aprile 2021.

Ma il Protocollo menzionato stabilisce che in tutti gli ambienti di lavoro condivisi (anche all'aperto) sia necessario indossare la mascherina chirurgica, con l'evidente difficoltà di armonizzare tale prescrizione con la consumazione di alimenti.

Brevi considerazioni finali

Senza discostarci molto dall'impostazione tecnica di questo scritto, pare di poter dire che l'obbligo del Green Pass nelle mense aziendali, ponga problemi seri alle imprese e ai soggetti destinatari della norma, specie laddove la verifica della certificazione interessi una platea di soggetti numerosa.

È il problema già sollevato a vario titolo nell'ambito della scuola: sarà certamente arduo, dal 1° settembre prossimo, controllare la validità del Green Pass di tutto il personale scolastico, nei modi previsti del DPCM del 17 giugno 2021, perché si tratta di una verifica istantanea e da replicare ogni giorno. Analogamente, come potrà essere effettuato il controllo delle certificazioni in aziende dove centinaia di lavoratori si recano contemporaneamente in mensa?